

L'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania

24-25 NOVEMBRE 2023

Assegnazione degli immobili allo Stato

Abstract di A. Marano

L'art.85 DPR 29 settembre 1973, n.602, rubricato “dall’assegnazione dell’immobile allo Stato” prevede un epilogo peculiare dell’esecuzione tributaria, ossia la possibilità che l’agente della riscossione, se il terzo incanto ha esito negativo, nei dieci giorni successivi, chieda al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto.

L’istituto è un *unicum* dell’esecuzione forzata tributaria, non avendo eguali nell’esecuzione forzata ordinaria, né in altre procedure comparabili. Tuttavia ha destato poco l’attenzione di studiosi ed operatori, se si esclude qualche pronuncia e i dibattiti pertinenti: principalmente la sentenza della Corte costituzionale 28 ottobre 2011, n. 281 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.85 cit., comma 3, nella parte in cui prevedeva che, se il terzo incanto ha avuto esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato aveva luogo «*per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede*», anziché per il prezzo base del terzo incanto (come è noto, la previsione normativa è stata opportunamente riscritta, dall’art. 52, comma 1, lett. m), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

Dell’istituto si vuole esaminare l’evoluzione della disciplina e i tratti salienti di quella vigente allo scopo di ricostruirne l’attuale possibile *ratio*: il che non è facile; vi si può pervenire guardando alle trasformazioni che ha subito, ossia accedendo ad un’interpretazione evolutivo-sistematica della disciplina; sembra essersi attenuato o, forse, venuto meno il deciso *favor fisci* che lo contraddistingueva.

Come anche si vogliono esaminare alcuni profili critici, tra i quali spiccano quelli procedurali. A fronte di un sostanziale silenzio del legislatore, l’Agenzia dell’Entrate ha emanato una circolare (circ. n. 53 del 6 ottobre 2003) circa le varie fasi dell’assegnazione, che descrive una procedura articolata, coinvolgente ben quattro enti (l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in qualità di soggetto proponente; l’Agenzia del Demanio, in qualità di ente consultivo; l’Agenzia dello Stato in qualità di soggetto decidente; ed infine il Ministero dell’Economia e Finanze in qualità di ente erogatore delle somme), ove non mancano zone d’ombra: ad esempio a proposito del parere espresso dell’Agenzia del Demanio (se di mero valore o piuttosto di convenienza economica) o della vincolatività o meno dello stesso.

Infine, non si può non considerare la posizione dei terzi creditori eventualmente coinvolti nella procedura esecutiva tributaria, i quali oggi – più del passato – assumono un ruolo che, per quanto non centrale, è rilevante, specie perché conferisce un *quid pluris* nella lettura sistematica dell’istituto giuridico.